

RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI FINO ALLE 14,00 DEL 19.02.2024

QUESITI DI CARATTERE GENERALE

QUESITO 1: *La delibera regionale n. 65 del 31.1.2024 dispone l'invarianza dell'offerta formativa nella "Sezione del Catalogo", limitatamente ai corsi per il rilascio della patente di guida e nulla dice del resto del catalogo. Atteso che gli Enti di Formazione già precedentemente selezionati hanno predisposto la propria organizzazione di mezzi e di personale per garantire l'effettiva erogabilità dei corsi attualmente a catalogo, come verrà gestita l'offerta formativa non espressamente prevista dalla delibera n. 65/2024?*

RISPOSTA: si rinvia alle Sezioni 6.2 e 7.3 dell'Avviso

QUESITO 2: *Nel documento istruttorio allegato alla delibera n. 65 del 31.1.2024 è dato leggere "all'esito della sperimentazione [...] si ritiene opportuno procedere alla costituzione del nuovo Catalogo regionale dell'offerta formativa GOL, in sostituzione di quello esistente". Tuttavia, non si rinviene, nelle premesse del richiamato atto di giunta, alcun riferimento al fatto che l'attuale programma GOL sia il frutto di una sperimentazione. Ugualmente, la precedente delibera regionale n. 627 del 22.6.2022, nulla diceva di tale processo di sperimentazione e, pertanto, non si dava alcuna connotazione provvisoria al programma formativo costruito a valle della citata delibera del 2022. Si chiede pertanto di chiarire il rapporto tra l'attuale offerta formativa a catalogo e quella che si costruirà a valle della delibera n. 65/2024.*

RISPOSTA: si rinvia alle Sezioni 6.2 e 7.3 dell'Avviso

QUESITO 3: *Disparità di trattamento tra APL, Enti di formazione e Autoscuole: Non è dato comprendere il motivo per cui l'avviso coinvolga soltanto le agenzie formative, obbligandole a presentare un nuovo accreditamento (qualora volessero rimanere nel GOL) mentre nulla dice riguardo le APL e le Autoscuole.*

RISPOSTA: l'attività dell'Amministrazione persegue obiettivi di pubblico interesse in base alle finalità istituzionali e alle strategie regionali.

QUESITO 4: *Al fine di poter garantire il rispetto del principio del DNSH si chiede di fornire eventuali schede di valutazione e/o check list per la valutazione del rischio ambientale.*

RISPOSTA: si rinvia alla Circolare MEF Rgs del 13 Ottobre 2022, n. 33 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd DNSH) richiamata tra i riferimenti normativi dell'Avviso.

Sezione 5 – SOGGETTI REALIZZATORI AMMISSIBILI

QUESITO 5: *È ammessa la partecipazione in Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) per presentare le manifestazioni di interesse? Se sì, quali sono i requisiti e le procedure da seguire per costituire un'ATI e partecipare al bando?*

-La manifestazione d'interesse al presente Avviso può essere presentata solo da Organismi di formazione singolarmente, sebbene il bando non lo preveda espressamente?

-Nell'avviso non viene esclusa la possibilità di presentarsi in raggruppamento (come è stato possibile nel primo accreditamento - percorso 2 e 3, e nelle successive manifestazioni di interesse, percorso 4, 5, e competenze digitali percorso 1). Se, pertanto è contemplata la possibilità di candidarsi con due soggetti si chiede come compilare la modulistica allegata all'avviso.

- Nel caso di partecipazione in ATI, come verranno valutati i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione previsti nel bando? Sarà richiesto che ciascun membro dell'ATI soddisfi individualmente i requisiti o saranno valutati in base alla combinazione delle competenze e delle risorse dell'intera associazione?

RISPOSTA: non è prevista e non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di ATI o partenariati, ma solo da singoli Organismi di formazione in possesso dei requisiti indicati dall'Avviso.

SEZIONE 6.2 – OFFERTA FORMATIVA

QUESITO 6: *"Arpal procede al monitoraggio dei corsi che potranno essere sospesi e revocati e sostituiti con nuovi corsi sulla base delle indicazioni fornite da Arpal": Su quali canali Arpal effettua il monitoraggio*

attestato che alcune professionalità non vengono contemplate tra le assunzioni con il SARE ma ad esempio come lavoro autonomo in possesso di partita iva?

RISPOSTA: il monitoraggio degli esiti occupazionali avviene in coerenza con la metodologia utilizzata a livello nazionale da ANPAL e dal MLPS in relazione al lavoro dipendente e in base al sistema delle comunicazioni obbligatorie di competenza regionale.

QUESITO 7: "Con il medesimo Avviso pubblico verranno definite le procedure per il periodo transitorio dall'eliminazione dell'attuale Catalogo al nuovo Catalogo regionali dell'offerta formativa così come dei Soggetti titolati ad erogarla." cosa si intende? qualora un soggetto stesse erogando percorsi GOL, poiché accreditato da precedente Avviso, deve interrompere l'erogazione/presa in carico di utenti da formare? Quali saranno le "procedure nel periodo transitorio"?

RISPOSTA: come indicato nella Sezione 6.2 le procedure saranno definite in successivo Avviso

SEZIONE 6.3 – SETTORI DI RIFERIMENTO

QUESITO 8: l'area "Servizi trasversali di supporto alle imprese" fa riferimento alla sola "Area comune" dell'Atlante del Lavoro

RISPOSTA: Sì, il Settore "Servizi trasversali di supporto alle imprese" fa riferimento alla sola "Area comune" dell'Atlante del Lavoro.

SEZIONE 7.2

QUESITO 9: Con quali criteri verrà gestita la selezione verso le manifestazioni di interesse, nel caso in cui alcuni settori avessero maggiori richieste ed altri molto minori?

-Laddove in taluni settori vi fosse un eccesso di manifestazioni di interesse e in altri una defezione, come verrebbe gestita la selezione? Con quali criteri?

-Come verrà gestito un possibile scorrimento nella graduatoria qualora i soggetti accreditati non presentassero attività per il Catalogo?

RISPOSTA: l'Avviso è basato su una valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito di ciascun Settore; per ogni Settore saranno selezionate quali Soggetti realizzatori fino a un massimo di 4 Organismi di formazione.

Sezione 7.2 – REQUISITI MINIMI DI SELEZIONE

QUESITO 10: Il bando prevede che i soggetti per essere selezionati dovranno raggiungere un punteggio di valutazione minimo pari al 50% nei criteri indicati al presente paragrafo. C'è una soglia minima per ogni criterio oppure per essere ammissibili è sufficiente raggiungere un punteggio complessivo di 10 punti a prescindere dal punteggio conseguito per ciascun criterio?

-In riferimento all'art. 7.2 dell'Avviso pubblico, con l'espressione "I Soggetti per essere selezionati dovranno raggiungere un punteggio di valutazione minimo pari al 50% nei criteri indicati al presente paragrafo" si intende il 50% sul totale del punteggio complessivo di tutti i criteri elencati ai punti 1),2),3) e 4) oppure il 50% in ogni singola voce?

-Il bando prevede che i soggetti per essere selezionati dovranno raggiungere un punteggio di valutazione minimo pari al 50% nei criteri indicati al presente paragrafo. C'è una soglia minima per ogni criterio oppure per essere ammissibili è sufficiente raggiungere un punteggio complessivo di 10 punti a prescindere dal punteggio conseguito per ciascun criterio?

-Punteggio massimo pari a 20, il 50% da raggiungere verrà calcolato sul totale dei punti o sui singoli criteri?

-Chiarezza sui requisiti minimi per la selezione: Mentre il bando specifica che i soggetti devono raggiungere un punteggio minimo del 50% nei criteri indicati, non è chiaro quali siano i requisiti minimi esatti per ottenere tale punteggio in ciascun criterio.

- Per essere considerati ammissibili è necessario raggiungere il 50% dei punti complessivi disponibili per tutti e quattro i criteri di valutazione, oppure se è richiesto il 50% del punteggio per ciascun criterio individualmente? Inoltre, vorremmo sapere se l'assenza di punteggio in uno o più criteri può determinare l'esclusione dalla procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse."

- "I Soggetti per essere selezionati dovranno raggiungere un punteggio di valutazione minimo pari al 50% nei criteri indicati al presente paragrafo." cosa si intende? è necessario raggiungere 2 criteri su 4 o almeno il 50% dei punti su ciascun criterio?

- Cosa si intende per "possesso del 50% del punteggio di ciascun criterio" e come questo si applica nella valutazione complessiva delle manifestazioni di interesse? Inoltre, potreste indicare oltre al punteggio totale massimo che può essere ottenuto, per ciascun criterio quali sono i punteggi minimi richiesti per essere considerati ammissibili?"

RISPOSTA: i Soggetti per essere selezionati devono raggiungere un punteggio di valutazione minimo pari complessivamente al 50% del punteggio massimo conseguibile di 20 punti, ovvero 10 punti

QUESITO 11: Mentre il bando specifica che i soggetti devono raggiungere un punteggio minimo del 50% nei criteri indicati, non è chiaro quali siano i requisiti minimi esatti per ottenere tale punteggio in ciascun criterio.

-Rispetto ai criteri di selezione nel quale vengono riconosciuti i punteggi fino a, non vi è una correlata griglia di valutazione per la determinazione del punteggio. Quali sono quindi i parametri usati dall'Amministrazione per la determinazione del punteggio?

-Non ci è chiara l'attribuzione delle valutazioni intermedie, sembra quasi che i punteggi siano 0 o il massimo per ogni criterio; L'informazione è dirimente per valutare preliminarmente la nostra potenziale valutazione e la capacità dell'organismo di raggiungere la soglia minima dei 10 punti.

-Chiarimento sull'attribuzione dei punteggi dal momento che viene sempre citato il punteggio massimo ma non è mai specificato in che modo verranno attribuiti i valori intermedi.

- Come si attribuiscono i punteggi in considerazione del fatto che non c'è una griglia di sotto punteggi?

- In assenza dei sottocriteri di valutazione cosa consente all'agenzia formativa di raggiungere 1 punto piuttosto che 2 o 3? Su quali basi? Prima di scegliere un settore piuttosto che un altro, vorremo fare una simulazione dei punteggi.

-Chiarezza sulle modalità di graduatoria: Sebbene il bando specifichi che verranno selezionati fino a 4 organismi di formazione per settore in base all'ordine di graduatoria dei punteggi conseguiti, non fornisce dettagli o una griglia di punteggi per poter definire il proprio potenziale.

RISPOSTA: l'Avviso prevede una valutazione comparativa da parte del Nucleo tecnico di Valutazione sulla base dei criteri indicati nell'Avviso stesso; i relativi esiti possono essere conosciuti solo successivamente alla conclusione di tale procedura comparativa.

Sezione 7.2 – Criterio 1) ESPERIENZA MATURATA

QUESITO 12: cosa si intende per "competenza ed esperienza maturata nel settore prescelto" e quali corsi dovrebbero essere inclusi nella documentazione allegata per dimostrarla. Quali sono i parametri esatti utilizzati per valutare la competenza ed esperienza di un soggetto nel settore prescelto?

-Come vengono assegnati i punteggi per ciascun corso strettamente attinente al settore realizzato nei tre anni precedenti? È prevista una valutazione quantitativa per determinare la competenza ed esperienza nel settore

RISPOSTA: la definizione della modalità di attribuzione dei punteggi di cui al presente criterio è di competenza del Nucleo Tecnico di Valutazione

QUESITO 13: è possibile indicare anche corsi che siano "trasversali" rispetto una qualifica, ovvero tutti i corsi erogati nello specifico settore inerenti però materie come comunicazione, sicurezza, ecc., erogate per aziende che riguardano il settore prescelto?

-La definizione "competenza maturata nel settore prescelto" appare piuttosto generica poiché si fa presente che nel sistema formativo si erogano percorsi anche di competenze di base e trasversali ma dedicati a lavoratori di aziende di specifici settori e pertanto diventano interventi formativi settoriali, corretto?

RISPOSTA: si rinvia a quanto specificato nel punto 1) della Sezione 7.2, che precisa la stretta attinenza dei corsi al settore prescelto

QUESITO 14: i moduli di informatica all'interno di un percorso professionale (come operatore office) possono essere incorporati e considerati nel curriculum per il settore 8?

-E' possibile inserire tra i corsi realizzati le UFC attinenti il settore prescelto, che si trovano all'interno di percorsi più articolati e che sono di altre macro aree?

-Competenza ed esperienza maturata nel settore prescelto....: è possibile indicare anche moduli formativi che siano inerenti ma "trasversali" rispetto ad una qualifica?

RISPOSTA: l'esperienza maturata in relazione al settore prescelto è valutata con riferimento all'intero corso strettamente attinente realizzato e non a singole unità formative

QUESITO 15: nella colonna 'Data fine', per i corsi che prevedono un esame di qualificazione finale, va riportata la data dell'ultimo giorno dell'attività didattica in aula o va riportata la data dell'esame di qualificazione?

RISPOSTA: La data dell'esame finale

QUESITO 16: Se un corso si svolge a cavallo di 2 anni, come va considerato?

RISPOSTA: Nell'anno in cui è concluso

QUESITO 17: è richiesta una specifica durata minima o massima per i corsi indicati affinché siano considerati nel calcolo dell'esperienza maturata?

RISPOSTA: NO

QUESITO 18: Esistono linee guida specifiche per la compilazione delle date di inizio e fine dei corsi?

RISPOSTA: Convenzionalmente la data di inizio corrisponde alla prima lezione in aula e la data di conclusione all'ultima data di lezione di aula o di tirocinio (se previsto); per i corsi che prevedono l'esame finale è la data di svolgimento dell'esame finale

QUESITO 19: Al criterio 1 della sezione 7.2 dell'Avviso si richiedono "allegando le schede sintetiche dei corsi più significativi", sono oggetto di valutazione la tipologia di corso? Se sì cosa viene valutato? Questa informazione è necessaria per descrivere nella scheda gli elementi oggetto della valutazione.

RISPOSTA: la definizione della modalità di attribuzione dei punteggi di cui al presente criterio è di competenza del Nucleo Tecnico di Valutazione

QUESITO 20: Come verranno verificate le informazioni fornite su questo modulo? Ci saranno controlli incrociati con altri documenti o dati?

RISPOSTA: La normativa applicabile ai controlli effettuati sulle dichiarazioni di cui agli Allegati 4,5,6,7 è chiaramente indicata nelle dichiarazioni stesse.

Sezione 7.2 – Criterio 2) SPECIALIZZAZIONE

QUESITO 21: Nella compilazione dell'allegato 5, ipotizzando che più soggetti rispettino il requisito del 90% dei corsi riferibili al settore prescelto, ma abbiano fatturati totalmente differenti tra loro, come vengono valutate le singole domande e quindi attribuito il punteggio? Per intendersi sono parametrati nella stessa misura soggetti ad esempio con un cv di 10 corsi e 10.000€ di fatturato ed altri con 300 corsi e 300.000 € di fatturato? -L'attribuzione di un punteggio fino a un massimo di 3 punti avete spiegato essere un punteggio che riguarda complessivamente il triennio; rispetto a quale termine di paragone si assegna un punto o due o tre? Ad esempio potrebbe essere 90% = 1 punto- 70% = 2 punti – 50% = 1 punto?

- Come verrà valutata la "specializzazione maturata nel settore prescelto" e quali criteri saranno utilizzati per determinare se il 90% dei corsi realizzati negli ultimi tre anni siano attinenti al settore prescelto?

RISPOSTA: la definizione della modalità di attribuzione dei punteggi di cui al presente criterio è di competenza del Nucleo Tecnico di Valutazione

QUESITO 22: è previsto un punteggio per livelli di specializzazione inferiori al 90%?

-Chi non ha realizzato il 90% dei corsi degli ultimi 3 anni (2021, 2022, 2023) nel settore prescelto è tenuto ad inviare la dichiarazione sulla specializzazione maturata nel settore prescelto?

-Se nei singoli anni del triennio richiesto non è raggiunto il 90% sulla formazione specialistica nel settore di presentazione, nell'Allegato 5 va indicato il fatturato?

-Laddove un ente non avesse il criterio di specializzazione del 90% nel settore prescelto, può non inviare nella fase di manifestazione di interesse il relativo allegato 5?

-Nel caso in cui l'ente di formazione non raggiunga il 90% in nessuno dei tre anni indicati (2021-2022-2023) nella presentazione del progetto, può non essere inviato l'allegato 5 o è causa di esclusione?

-Si richiede se vada presentato o meno l'allegato 5 con le indicazioni del fatturato anche se nei singoli anni del triennio richiesto non venga raggiunto il 90% sulla formazione specialistica nel settore di presentazione.

-L'Allegato 5 va inviato comunque nella documentazione per la presentazione delle manifestazioni di interesse anche se non si raggiunge in tutti i 3 anni il 90% dei corsi complessivamente realizzati attinenti al settore prescelto? Va indicato in questo caso solo il fatturato degli anni dal 2021 al 2023 lasciando invariato il testo presente nel resto dell'allegato?

- il 90% per essere rispettato, debba essere calcolato per i singoli anni indagati o se sia sufficiente raggiungere il 90% rispetto al valore cumulativo delle attività svolte nel triennio.

- Se non si raggiunge il 90% della specializzazione nel settore prescelto, l'allegato n. 5 deve essere inviato in bianco o non inviato affatto?

Al quesito 8 del 12/02/2024 si dice che sarà il numero di corsi erogati attinenti al settore prescelto a formare il 90% della specializzazione, perciò verrà modificato l'allegato 5 che ad oggi chiede come dato il fatturato?

RISPOSTA: se non è raggiunta la percentuale del 90% in ciascuno dei 3 anni, l'Allegato 5 non deve essere compilato in nessun punto e deve essere comunque trasmesso in bianco.

Nel caso di raggiungimento di almeno il 90% in ciascuno dei 3 anni, occorre indicare la percentuale raggiunta in ciascuno dei 3 anni, inserendo nell'Allegato 5 in quanto editabile

QUESITO 23: In merito alla richiesta del 90% dei corsi complessivamente erogati negli ultimi 3 anni, attinenti al settore prescelto, possiamo considerare la formazione degli apprendisti?

RISPOSTA: la formazione per apprendisti è rilevante se inerente competenze tecnico-professionali strettamente attinenti al settore prescelto e non relativa all'assolvimento di obblighi di legge (es. formazione ex D.lsg 81/2008 e ss.mm)

QUESITO 24: In merito alla richiesta del 90% dei corsi complessivamente erogati negli ultimi 3 anni, attinenti al settore prescelto, siamo obbligati ad utilizzare il fatturato complessivo ...è possibile effettuare il conteggio per area operativa?

- Il fatturato deve far riferimento solo ai corsi attinenti al settore prescelto?

- In merito alla richiesta del 90% dei corsi complessivamente erogati negli ultimi 3 anni, attinenti al settore prescelto, siamo obbligati ad utilizzare il fatturato complessivo

- Dichiarazione sulla specializzazione maturata nel settore prescelto richiede il fatturato del 2021, 2022 e 2023, come mai si richiede tale dato se non è criterio di valutazione e selezione?

RISPOSTA: Il fatturato deve essere relativo ai corsi attinenti al settore prescelto

QUESITO 25: come vanno considerati ai fini de fatturato I corsi biennali con codici diversi per il primo e per il secondo anno, lo stesso vale per il finanziamento, e conseguentemente per il fatturato dell'anno di svolgimento.

RISPOSTA: ciascuno nell'annualità di riferimento

Sezione 7.2 – Criterio 3) ESITI OCCUPAZIONALI

QUESITO 26: si richiede una spiegazione chiara e dettagliata del concetto di esiti occupazionali nel contesto della dichiarazione Allegato 6. Quali tipi di risultati dovrebbero essere inclusi in questa sezione?

RISPOSTA: si rinvia al punto 3 della Sezione 7.2 dell'Avviso e alla Nota 2 esplicativa

QUESITO 27: Quali tipi di documenti o prove sono accettabili per dimostrare gli esiti occupazionali? È richiesta la presentazione di dati specifici, testimonianze, certificati o altro?

RISPOSTA: E' richiesta la compilazione dell'Allegato 6).

QUESITO 28: Periodo di riferimento: Quali sono gli anni di riferimento per gli esiti occupazionali da riportare in questa dichiarazione? Dovrebbero essere inclusi dati solo degli anni più recenti, o è richiesto un periodo più ampio?

RISPOSTA: Si rinvia a quanto disposto dalla Sezione 7.2 ai punti 3) e al punto 1).

QUESITO 29: nel novero degli "esiti occupazionali" possono essere ricompresi anche contratti di apprendistato, tirocini e simili? È possibile fornire una definizione più circoscritta rispetto a quanto indicato sinteticamente nella nota 2?

- Il contratto di somministrazione è contemplato? Se sì, quale deve essere la durata minima?
Per esiti occupazionali si intende l'applicazione di qualsiasi contratto di lavoro?

RISPOSTA: si rinvia alla Nota 2 della Sezione 7.2.; tra i contratti di lavoro sono ricompresi i contratti di apprendistato e i contratti di somministrazione a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata pari almeno a 3 mesi; i tirocini, non essendo rapporti di lavoro, sono esclusi

QUESITO 30: È possibile specificare meglio quali tipi di contratti sono considerati coerenti rispetto ai settori formativi elencati nell'Avviso?

- Esiti occupazionali coerenti ai corsi per non occupati indicati ai punti.....: se un allievo frequentante un corso per non occupati ha ottenuto una occupazione nel periodo indicato dei 12 mesi successivi al termine dei corsi, anche non coerente o non direttamente coerente con il corso frequentato, può essere comunque prodotto come risultato occupazionale?

- Se un allievo frequentante un corso per non occupati ha ottenuto una occupazione nel periodo indicato dei 12 mesi successivi al termine dei corsi, anche non coerente o non direttamente coerente con il corso frequentato, non va pertanto indicato? Se sì, come considerare ad esempio un candidato non occupato, frequentante un corso tema sicurezza che ha trovato poi lavoro in un'azienda metalmeccanica?

- n merito al criterio 3) ... come viene valutata/individuata la coerenza visto che nell'allegato n. 6 "dichiarazione esiti occupazionali" non si richiede la mansione/qualifica di assunzione?

- Come saranno misurati e valutati gli "esiti occupazionali coerenti dei corsi per non occupati" e quali documenti sono richiesti come prova?

RISPOSTA: la coerenza fa riferimento al settore prescelto, come indicato alla Sezione 7.2, punto 3)

QUESITO 31: In riferimento agli esiti occupazionali e alla vostra risposta con la FAQ del 12/02/2024, al fine di individuare il settore di riferimento con maggiore punteggio stante il criterio 3 al punto 7.3 dell'avviso, almeno per i soli utenti GOL, si richiede se le informazioni estratte dal sistema MLPS possano essere ottenute prima della candidatura

RISPOSTA: si conferma quanto indicato nella FAQ del 12/02/2024

QUESITO 32: in merito all'attribuzione del punteggio relativo agli esiti occupazionali, con quale percentuale è possibile ricevere i 4 punti e di conseguenza la proporzione con cui vengono assegnate le valutazioni da 0-3.

- Quali sono i parametri utilizzati per valutare gli esiti occupazionali e come vengono assegnati i punteggi in base al numero di allievi che ottengono un'occupazione coerente con il corso frequentato?

- I 4 punti previsti per gli esiti occupazionali coerenti dei corsi per non occupati in termini di numero di allievi, con quale criterio vengono assegnati?

RISPOSTA: la definizione della modalità di attribuzione dei punteggi di cui al presente criterio è di competenza del Nucleo Tecnico di Valutazione.

QUESITO 33: Per il placement possono essere considerati anche i risultati ottenuti per le attività svolte nell'ambito dell'avviso Re-Work? In caso affermativo è possibile considerare anche i beneficiari che hanno svolto solo un tirocinio extracurricolare? Ai fini degli esiti occupazionali, come viene considerato il tirocinio extracurricolare?

RISPOSTA: gli esiti occupazionali sono valutati in relazione ai corsi di formazione strettamente attinenti al settore prescelto realizzati nell'ultimo triennio e indicati dal proponente; sono esclusi i beneficiari dei tirocini extracurricolari; i tirocini extracurricolari non essendo rapporto di lavoro non sono considerati ai fini degli esiti occupazionali.

QUESITO 34: In relazione alla richiesta di esiti occupazionali, è sufficiente il dato dichiarato dagli utenti o è necessaria documentazione aggiuntiva?

RISPOSTA: la dichiarazione sugli esiti occupazionali deve contenere i dati richiesti all'Allegato 6 ed è sottoposta ai controlli previsti dalla normativa in essa indicata.

QUESITO 35: ...verranno scomputati dal calcolo dell'indice occupazionale gli studenti che hanno terminato il percorso da Marzo a Dicembre 2023?

- nell'allegato 6 dovremmo comunque indicare i CF di tutti i soggetti che hanno concluso il loro percorso per tutto il 2023?

-...può essere previsto un punteggio da assegnare alle agenzie che si sono spese nell'ultimo anno al fine di garantire la formazione agli utenti?

-In relazione al Criterio di valutazione sezione 7.2 Punto 3) "esiti occupazionali", come da vostra risposta alla FAQ uscita in data 12.02.2024, "sono considerati gli esiti occupazionali dei corsi attinenti al settore prescelto ottenuti entro 12 mesi dalla fine dei corsi". In base a questa affermazione, si presume che la valutazione degli esiti occupazionali si riferisca solo ai corsi terminati al 15 febbraio 2023. Poiché l'Avviso fa riferimento ai corsi svolti nel triennio 2021-2022-2023, il fatto che manchino gli esiti occupazionali dell'ultimo anno quasi per intero, potrebbe influire sul conseguimento del punteggio massimo previsto dall'Avviso?

RISPOSTA: la valutazione avverrà secondo quanto previsto dall'Avviso, considerando gli esiti occupazionali dei corsi indicati al punto 1.

QUESITO 36: Perché si andrà a valutare l'agenzia formativa sull'esito occupazionale che è di competenza e responsabilità dei CPI e delle APL?

RISPOSTA: la valutazione degli esiti occupazionali è un parametro riconosciuto e condiviso dell'efficacia della formazione erogata rispetto alla domanda di mercato.

QUESITO 37: Per i corsi di qualifica pluriennali che termineranno nei prossimi anni, non potrà essere verificato l'esito occupazionale, penalizzando l'agenzia formativa. Vanno comunque inseriti negli allegati nei rispettivi anni di svolgimento?

RISPOSTA: la valutazione degli esiti occupazionali è una valutazione ex-post necessariamente verificata dopo la conclusione del corso.

QUESITO 38: Nel caso l'utente inserito abbia un contratto di lavoro fuori dalla regione Umbria, come viene effettuato il controllo? Stessa cosa anche per gli utenti con partita iva, siamo noi agenzie autonomamente a verificare il requisito?

-Ai fini della valutazione degli esiti occupazionali, qualora un soggetto, al termine del percorso, abbia costituito un'azienda o abbia aperto ditta individuale, può ritenersi un esito positivo?

- Gli esiti occupazionali dichiarati con all. 6, verranno controllati attraverso i dati in possesso alla PA?

RISPOSTA: il monitoraggio e la verifica degli esiti occupazionali avviene in coerenza con la metodologia utilizzata a livello nazionale da ANPAL e dal MLPS relativa al lavoro dipendente, sulla base del sistema delle comunicazioni obbligatorie di competenza regionale.

Sezione 7.2 – Criterio 4) SEDI OPERATIVE E LABORATORI SPECIALISTICI

QUESITO 39: la sezione 7.2 non specifica il valore attribuito a "sede operativa" e "laboratori specialistici" mentre nell'allegato si richiede di distinguere i due elementi. Inoltre si richiede nel dettaglio cosa si intende laboratorio specialistico visto che con tale termine si fa riferimento all'offerta formativa che è oggetto di un successivo avviso.

RISPOSTA: la definizione della modalità di attribuzione dei punteggi di cui al presente criterio è di competenza del Nucleo Tecnico di Valutazione; il laboratorio specialistico con relativa strumentazione è correlato all'offerta formativa del Settore per cui il Soggetto proponente si candida.

QUESITO 40: In relazione alla disponibilità delle sedi non inserite nella prima fase di accreditamento del GOL, ma a disposizione da più di 12 mesi per altre attività, è sufficiente compilare l'allegato 7 con la dichiarazione delle sedi o è necessario fornire documenti oggettivi (contratti, planimetrie, etc)?

-Quando si parla delle sedi operative e laboratori che devono risultare nella disponibilità del soggetto, si intende un documento firmato tra le parti?

-Cosa si intende per 'possesso documentato di sedi operative e laboratori specialistici'? Quali documenti o prove sono richiesti per dimostrare questo possesso?

-Oltre alla dichiarazione, quali documenti aggiuntivi sono richiesti per comprovare la disponibilità delle sedi e dei laboratori specialistici? È necessario fornire una lista dettagliata delle attrezzature disponibili?

- Nell'allegato si menziona che le sedi e i laboratori devono essere disponibili "da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso": i documenti relativi al possesso da almeno 12 mesi devono recare una data certa come per legge (PEC, Raccomandata, Registrazione all'AE) o è sufficiente il mero accordo tra le parti? Scritto o anche solo verbale?

RISPOSTA: La documentazione attestante la disponibilità non deve essere prodotta in fase di presentazione della manifestazione di interesse, ma potrà essere richiesta in fase di controllo delle dichiarazioni rese.

QUESITO 41: *in riferimento alle sedi, laddove sia presente nell'albo fornitori, può essere considerata una sede?*

RISPOSTA: una sede/laboratorio può essere messa a disposizione da un fornitore previsto dall'albo dei fornitori inserito nell'accreditamento regionale, ferma la documentata e preesistente disponibilità da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso

QUESITO 42: *quale criterio viene utilizzato per il punto 4) presenza strutturata nel territorio regionale attraverso la disponibilità di sedi operative e laboratori specialistici funzionali al settore prescelto...: punteggio massimo possibile punti 5? I punti assegnati, fino ad un massimo di 5, come vengono calcolati?*

- *Il bando non fornisce dettagli sul processo di assegnazione dei punteggi relativi alle sedi operative e dei laboratori specialistici indicati nella manifestazione di interesse, per cui sarebbe utile conoscere i criteri di valutazione.*

-*Come viene valutata la disponibilità di sedi operative e laboratori specialistici e quali sono i criteri utilizzati per assegnare i punteggi in base a questa valutazione?Quali sono i requisiti minimi richiesti per la presenza strutturata nel territorio regionale?*

RISPOSTA: la definizione della modalità di attribuzione dei punteggi di cui al presente criterio è di competenza del Nucleo Tecnico di Valutazione

SEZIONE 7.3 – ALLESTIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

QUESITO 43: *Come verranno selezionati i corsi da includere nell'offerta formativa e quali criteri verranno utilizzati per determinare quali corsi possono essere proposti per ciascun settore. (In particolare se si fa riferimento ai SEP settori economico produttivi oppure no vista l'incoerenza tra questi e l'elenco dei settori descritti nell'avviso)*

-*Potreste fornire ulteriori dettagli sulle modalità di progettazione dei percorsi formativi, inclusa la coerenza con le UC/UFC presenti nel repertorio dei profili professionali dell'Umbria e nell'Atlante Lavoro nazionale?*

RISPOSTA: si rinvia alla pubblicazione del successivo Avviso per la raccolta dell'offerta formativa rivolto ai soggetti selezionati

QUESITO 44: *I corsi di competenza digitale da 40 ore possono essere erogati da tutti i soggetti formativi accreditati, oppure solo dalle agenzie individuate per il settore 8? Le agenzie che non sceglieranno il settore 8 non potranno presentare alcuna offerta formativa in ambito digitale/informatica*

RISPOSTA: come indicato nella Sezione 7.3 dell'Avviso, la formazione digitale sarà erogata solo dagli Organismi di formazione selezionate nel Settore 8

SEZIONE 9 – SPESE AMMISSIBILI

QUESITO 45: *In riferimento all'indennità di frequenza pari ad € 3,50 si richiede se l'importo è soggetto a trattenuta fiscale e soggetta ad emissione del cedolino*

- *L'importo relativo all'indennità di frequenza di 3,50 euro, verranno erogate direttamente da ARPAL all'utente?*

-*Come viene strutturato il processo di rendicontazione dell'indennità di frequenza degli allievi?*

Dalla data di entrata in vigore del nuovo catalogo saranno riconosciute le indennità di frequenza dei partecipanti alle misure formative, per un importo pari a 3,50€ per ciascuna ora frequentata in presenza." Si richiede già da ora, se l'importo indicato è soggetto a trattenuta fiscale ed emissione del cedolino paga mensile a carico dell'ente di formazione o se, invece, tale importo verrà riconosciuto al partecipante direttamente da Arpal

- *Chi eroga l'indennità di frequenza ai partecipanti?*

-*Quando si fa riferimento alle "indennità di frequenza dei partecipanti alle misure formative," non si specifica se queste vanno a sommarsi agli Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard adottate. è possibile avere un chiarimento? Inoltre quali regole amministrative, fiscali e contabili si applicano all'indennità? Quelle riportate nel GEO rev 5 sono applicabili anche ai finanziamenti PNRR?*

RISPOSTA: Le modalità di erogazione delle indennità di frequenza saranno oggetto di disposizioni successive da parte di ARPAL Umbria.

SEZIONE 10 – PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

QUESITO 46: *La presentazione della candidatura e della relativa documentazione è intesa quale conoscenza a tutti gli effetti e accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente Avviso.....: stante le norme in materia di ricorsi amministrativi, può chiarire cosa intendete per “senza riserva”?*

RISPOSTA: la presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutte le disposizioni dell'Avviso pubblico senza riserva

QUESITO 47: *può chiarire giorno e ora per la presentazione della candidatura? Non è chiaro il conteggio dei 15 giorni lavorativi.*

La manifestazione di interesse deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione del BUR, quanti giorni lavorativi vengono considerati nella settimana 5 o 6?

Quale è la data ufficiale e l'ora entro cui deve essere inviata la pec di manifestazione di interesse?

RISPOSTA: la manifestazione di interesse deve essere presentata entro le 23:59 del 28.02.2024

QUESITO 48: *In merito alla "SEZIONE 10. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e documentazione da trasmettere" quando accanto ad un allegato si trova scritto "(anche in formato excel)" si intende dire che deve essere allegato pdf firmato ed excel)*

RISPOSTA: SI

QUESITO 49: *Esiste un limite massimo del peso degli allegati per la candidatura*

RISPOSTA: 60 MB complessivi

QUESITO: *quali documenti o prove aggiuntive devono essere allegati insieme alle dichiarazioni?*

RISPOSTA: La documentazione richiesta è quella indicata nella sezione 7.2 e nella sezione 10 dell'Avviso

QUESITO 50: *con la dicitura "la completa e corretta redazione della documentazione richiesta dall'Avviso" si fa riferimento anche all'allegato "schede sintetiche dei corsi più significativi" richiesto nel criterio n. 1 della sezione 7.2? per tale allegato si specifica solo in nota "La Scheda sintetica, in formato libero, dovrà essere al massimo di 2 cartelle" quindi quale è il parametro di "completezza"?*

RISPOSTA: la documentazione per essere completa deve contenere tutti gli Allegati elencati nella Sezione 10 correttamente compilati e le schede sintetiche dei corsi più significativi in formato libero di cui al punto 2 della Sezione 7.2

SEZIONE 11 – MODALITA' di VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

QUESITO 51: *Non sono indicati i tempi di valutazione delle candidature è possibile saperli?*

RISPOSTA: Si rinvia alla Legge 241/90

SEZIONE 12 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI REALIZZATORI

QUESITO 52: *Nell' art. 12, cosa si intende adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto?*

RISPOSTA: il soggetto realizzatore è tenuto a garantire un sistema di contabilità in grado di tracciare le transazioni a fronte di eventuali controlli